

DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2021

291/2021/R/EEL

APPROVAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ INTERZONALE PER LO SCAMBIO DI CAPACITÀ DI BILANCIAMENTO O PER LA CONDIVISIONE DELLE RISERVE SVILUPPATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2195 (REGOLAMENTO *BALANCING*) NELL'AMBITO DELLA REGIONE *GREECE-ITALY*

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1165^a riunione del 6 luglio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la decisione ACER 12-2020 del 17 giugno 2020 (di seguito: “decisione ACER 12-2020”);
- il documento “*CCR Greece-Italy Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece-Italy Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece-Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento *Balancing*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 luglio 2020 263/2020/R/eel, recante “Istruzioni a Terna S.p.A. per l'attuazione di emendamenti alle proposte di metodologia per l'allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve, attraverso un processo basato su criteri di mercato e un processo basato

sull'analisi di efficienza economica, sviluppate ai sensi del regolamento UE 2017/2195 (Regolamento Balancing) nell'ambito della Regione Greece-Italy", (di seguito: "deliberazione 263/2020/R/eel");

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020 588/2020/R/eel recante "Istruzioni a Terna S.p.A. per l'attuazione di ulteriori emendamenti alle proposte di metodologia per l'allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve sviluppate ai sensi del Regolamento UE 2017/2195 (Regolamento balancing) nell'ambito della regione Greece-Italy", (di seguito: "deliberazione 588/2020/R/eel");
- il documento "*Greece-Italy TSOs methodology for a market-based allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves in accordance with Article 41 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*" (di seguito: proposta emendata di metodologia MB") e il documento "*Greece-Italy TSOs methodology for a market-based allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves in accordance with Article 42 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*" (di seguito: "proposta emendata di metodologia EE") inviati all'Autorità da Terna in data 22 aprile 2021 (prot. Autorità 18385 del 22 aprile 2021);
- la comunicazione GIERRF del 23 giugno 2021, inviata per conto delle Autorità di regolazione appartenenti alla regione *Greece-Italy*, per comunicare l'esito della votazione elettronica (di seguito: comunicazione GIERRF), (prot. Autorità 25654 del 23 giugno 2021);
- il documento "*Approval by the Greece-Italy CCR Regulatory Authorities agreed at the Greece-Italy CCR Energy Regulators' Regional Forum of the Greece-Italy TSOs methodology for a market-based allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves in accordance with Article 41 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*" (di seguito: "documento di approvazione della metodologia MB"), trasmesso con la GIERRF;
- il documento "*Approval by the Greece-Italy CCR Regulatory Authorities agreed at the Greece-Italy CCR Energy Regulators' Regional Forum of the Greece-Italy TSOs methodology for a market-based allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves in accordance with Article 42 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*" (di seguito: "documento di approvazione della metodologia EE"), trasmesso con la GIERRF.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento *Balancing* è entrato in vigore il 18 dicembre 2017;
- l'articolo 41(1) del Regolamento *Balancing* prevede che, entro due anni dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità (CCR) possano

sviluppare una proposta di metodologia per l’allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve, attraverso un processo basato su criteri di mercato;

- l’articolo 42(1) del Regolamento *Balancing* prevede che, entro due anni dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità (CCR) possano sviluppare una proposta di metodologia per l’allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve, attraverso un processo basato sull’analisi di efficienza economica;
- l’articolo 5(3) del Regolamento *Balancing*, prevede che le proposte dei TSO siano sottoposte all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione interessate, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- l’articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* prevede che le Autorità di regolazione interessate adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Autorità di regolazione o, se del caso, dell’ultima Autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 6(1) del regolamento *Balancing* prevede che qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione, i TSO interessati presentino ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie;
- l’articolo 6(1) del Regolamento *Balancing* prevede che le competenti Autorità di regolazione decidano in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione;
- la procedura che le Autorità di regolazione interessate hanno adottato per l’approvazione delle proposte dei TSO prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all’unanimità all’interno della piattaforma GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento Rules of Procedure GIERRF;
- ai sensi degli articoli 41(1) e 42(1) del Regolamento *Balancing*, i TSO della CCR *Greece-Italy* hanno sviluppato e inviato alle Autorità di regolazione interessate una proposta di metodologia per l’allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve, basata su un meccanismo di mercato e una proposta di metodologia basata sull’analisi di efficienza economica;
- con deliberazione 263/2020/R/eel l’Autorità ha dato istruzioni a Terna per modificare le proposte di cui agli articoli 41(1) e 42(1) del Regolamento *Balancing*, secondo quanto contenuto nei documenti approvati dal GIERRF;
- due mesi dopo l’approvazione della richiesta di emendamenti da parte dell’ultima autorità di regolazione competente, i TSO della CCR *Greece-Italy* hanno inviato una nuova proposta emendata per la metodologia di allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve, basata su un meccanismo di mercato e per la metodologia basata sull’analisi di efficienza economica;

- con deliberazione 588/2020/R/eel l’Autorità ha dato ulteriori istruzioni a Terna per modificare le proposte di cui agli articoli 41(1) e 42(1) del Regolamento *Balancing*, secondo quanto contenuto nei documenti approvati dal GIEERF;
- due mesi dopo l’approvazione della richiesta di emendamenti da parte dell’ultima autorità di regolazione competente, i TSO della CCR *Greece-Italy* hanno inviato la proposta emendata di metodologia MB e la proposta emendata di metodologia EE;
- il 22 giugno, tramite votazione elettronica, il GIERRF ha deciso all’unanimità di approvare la proposta emendata di metodologia MB e la proposta emendata di metodologia EE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in linea con la prima proposta inviata, la proposta emendata di metodologia MB prevede l’allocazione della capacità interzonale tra i processi di scambio di energia del mercato del giorno prima e di scambio di capacità di bilanciamento o condivisione delle riserve, secondo un criterio che confronta il valore di mercato della capacità interzonale per entrambi i processi, assegnandola al processo che ne massimizza il beneficio economico;
- tale metodologia include due approcci per l’allocazione della capacità: il cosiddetto *market-based* utilizza per il confronto economico il valore reale della capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve (basato quindi sulle offerte reali del mercato di capacità di bilanciamento) e un valore stimato della capacità interzonale allocata per lo scambio di energia del mercato del giorno prima; al contrario, l’approccio *inverted market-based* prevede di utilizzare per il confronto economico il valore reale della capacità interzonale allocata per lo scambio di energia del mercato del giorno prima e un valore stimato della capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve;
- in linea con la prima proposta inviata, la proposta di metodologia EE prevede l’allocazione della capacità interzonale tra i processi di scambio di energia del mercato del giorno prima e di scambio di capacità di bilanciamento o condivisione delle riserve, secondo un criterio che confronta il valore di mercato della capacità interzonale per entrambi i processi, assegnandola al processo che ne massimizza il beneficio economico. A differenza della proposta di metodologia MB, in questo caso i valori della capacità interzonale per ciascun processo sono stimati dal TSO;
- nell’ambito della cooperazione europea, così come richiesto dall’articolo 5(6) del Regolamento *Balancing*, le Autorità di regolazione interessate hanno deciso all’unanimità di approvare le proposte emendate, poiché le richieste di modifica approvate con la deliberazione 263/2020/R/eel e la deliberazione 588/2020/R/eel sono state accolte in maniera soddisfacente;
- in particolare, le proposte emendate di metodologia:
 - sono maggiormente allineate ai contenuti e all’impostazione del testo con la metodologia pan-europea di allocazione co-ottimizzata della capacità

- (sviluppata ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Balancing) e la metodologia sviluppata per la regione Nordic ai sensi dell'art. 41;
- utilizzano correttamente i concetti di implementazione e applicazione della metodologia e includono un cronoprogramma per l'implementazione che prevede lo sviluppo di un ulteriore documento tecnico che chiarisca alcuni aspetti della metodologia;
 - presentano una descrizione della procedura di stima del valore della capacità (qualora non noto) più chiara e semplificata rispetto alla versione precedente. Nello specifico, l'approccio *market based* della proposta di metodologia MB e la proposta di metodologia EE prevedono di utilizzare come indicatore per la stima del valore della capacità la differenza tra i prezzi marginali agli estremi della frontiera di interesse, verificatisi nei giorni precedenti e assunti come riferimento ai sensi della metodologia. Al contrario, l'approccio *inverted market based* prevede la stima del valore della capacità per scambio di capacità di bilanciamento, utilizzando l'intero insieme di offerte per capacità di bilanciamento, sottomesse dagli operatori nei giorni precedenti e assunti come riferimento ai sensi della metodologia;
 - non consentono più di includere nel valore della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento, il valore atteso delle possibili attivazioni dell'energia di bilanciamento sottesa al contratto di capacità di bilanciamento, in linea con le richieste delle Autorità di regolazione, poiché tale approccio è ritenuto non in linea con il regolamento *Balancing*;
 - presentano un testo migliorato nelle parti specifiche indicate dai regolatori nella richiesta di emendamento e il contenuto risulta ora più chiaro sebbene permanga ancora qualche piccolo refuso editoriale e qualche riferimento non aggiornato alla normativa europea di riferimento che sono stati segnalati ai TSO.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare la proposta di metodologia emendata MB e la proposta di metodologia emendata EE, conformemente alla decisione unanime assunta da tutte le Autorità di regolazione interessate all'interno della piattaforma GIERRF, ai sensi degli articoli 5(6) e 6(1) del Regolamento *Balancing*

DELIBERA

1. di approvare la proposta emendata di metodologia MB (*Allegato A*) e la proposta emendata di metodologia EE (*Allegato B*) allegate al presente provvedimento;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero della Transizione Ecologica e ad ACER;

3. di pubblicare il presente provvedimento con i relativi allegati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini